

Credito imposta beni 4.0: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Con la Circolare 17 maggio 2022, n. 14/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle novità introdotte, in materia di crediti d'imposta, dalla legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234).

All'esame del documento di prassi, nello specifico, il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali (comma 44), il credito d'imposta in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 ed altre attività innovative (comma 45), per spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi (comma 46), povertà educativa (commi 135 -136), il tax credit librerie (comma 351), il bonus acqua potabile (comma 713) e per impianti di compostaggio nei centri agroalimentari (commi 831-834).

Nella presente trattazione si evidenziano in particolare le indicazioni riguardanti il credito d'imposta "Beni strumentali 4.0", prorogato e rimodulato dall'ultima legge di Bilancio.

CREDITO d'IMPOSTA 4.0: le NOVITÀ della Legge n. 234/2021

DISCIPLINA legge n. 178/2020 legge di bilancio 2021	Alle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (oppure entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), effettuano investimenti in: • beni strumentali nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”: (*) è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi 1056, 1057 e 1058 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2021; • beni strumentali “ordinari”: è previsto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 1054 e 1055 del medesimo art. 1 della legge di Bilancio 2021. (*) Inclusi rispettivamente negli allegati A e B annessi alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
novità apportate dalla legge di bilancio 2022	• Viene eliminato il termine finale di effettuazione degli investimenti per i quali spetta il credito d'imposta. • Con riferimento ai beni materiali 4.0, viene riformulata la disciplina valevole per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, oppure entro il 30 giugno 2026 se entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

CREDITO d'IMPOSTA 4.0: le NOVITÀ della Legge n. 234/2021

beni
materiali
4.0

Per effetto della Legge 234/2021, alle imprese che nel citato arco temporale effettuano investimenti in beni materiali 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:

- 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

La circolare in esame ha precisato che il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell'allegato A si intende riferito alla singola annualità e non all'intero triennio.

CREDITO d'IMPOSTA 4.0: le NOVITÀ della Legge n. 234/2021

Per effetto della Legge 234/2021, alle imprese che – a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, oppure entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione – effettuano investimenti aventi a oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, , il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di cloud computing"), per la quota imputabile per competenza.

Investimenti effettuati nel 2024 e nel 2025

BENI
IMMATERIALI
4.0

PERIODO di EFFETTUAZIONE dell'INVESTIMENTO	MISURA del CREDITO d'IMPOSTA
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (oppure entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione)	15 per cento ⁽¹⁾
Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (oppure entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione)	10 per cento ⁽¹⁾
⁽¹⁾ Nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.	

(MF/ms)